

Codice A1103A

D.D. 9 luglio 2026, n. 594

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 15/2018 - (F. 10/2021FOR, Acc. 580/26).



ATTO DD 594/A1103A/2026

DEL 09/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 15/2018 – (F. 10/2021FOR, Acc. 580/26)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 121301 del 20/02/2024 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Pray, a carico del Sig. *omissis* (cod. fisc.*omissis*), nato a *omissis* e residente in *omissis*, a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n.10/2021 del 17/09/2021, per i fatti avvenuti nel Comune di Veglio (BI) - Località Frazione Streglia, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

violazione dell'art.10, c. 3 della L.R. 15/2018 che sancisce il divieto dell'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini un breve scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689; scritto contenete dichiarazioni in cui non sussiste riscontro probatorio;

Vista la nota prot. n.52937 del 06/07/2026 inviata dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Nucleo di Pray, confermativa dei fatti contestati con coerente allegato fascicolo fotografico;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in combinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto in particolare l'art. 10, c. 3 della L.r. n. 15/2018 come sanzionato dall'art. 13, comma 1 della medesima Legge, che sanziona da euro 200,00 ad euro 2000,00

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del trasgressore; circostanze che, nel caso di specie, giustificano l'applicazione del minimo della sanzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 1368/2025 (sanzioni) e viene qui di seguito richiamato:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165	580/2026	Sanzione
		Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";
- D.G.R n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto legge n. 80 del 9 giugno, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

determina

in Euro 450,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* cod. ben. 396080, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **450,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti